



CORTE D'APPELLO DI ANCONA

I Sezione Civile

II Collegio

Con l'intervento dei sigg.ri magistrati

Dott.ssa Annalisa Gianfelice

Presidente

Relatore

Dott.ssa Paola De Nisco

Consigliere

Dott. Vito Savino

Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. _____ e promossa con reclamo ex art. 50 e 70 CCII p

DA

_____, eletto domicilio presso lo studio degli Avv.ti Emanuela Scaleggi e Fabiola Tombolini sito in Ancona (AN), Via Sandro Totti n. 7 e dalle medesime rappresentate e difese

RECLAMANTI

CONTRO

OCC:

Gestore della Crisi: I

RESISTENTI CONTUMACIALI

_____, hanno proposto reclamo avverso il decreto del Giudice designato del Tribunale di Macerata in data 15.05.2023 con il quale è stata dichiarata inammissibile la proposta di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII per carenza del requisito della meritevolezza delle proponenti.

Le reclamanti proponevano istanza di sospensione ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCII l:

In via pregiudiziale, il Collegio, in richiamo a quanto già illustrato in sede di istanza sospensiva, ribadisce la propria incompetenza.

L'art. 70, comma 12, CCII prevede il reclamo contro il diniego dell'omologa di cui al precedente comma 10, ovvero il decreto emesso all'esito del contraddittorio instaurato con i creditori, mentre il medesimo mezzo di impugnazione non è espressamente previsto avverso un decreto, quale quello oggetto del presente procedimento, con il quale il giudice designato abbia dichiarato inammissibile la proposta nell'ambito del vaglio preliminare del primo comma, precedentemente alla pubblicazione ed alla comunicazione ai creditori: detto decreto di inammissibilità, pronunciato ex art. 70, comma 1, definisce il procedimento con esito negativo per le ricorrenti, ma è assunto, a differenza del diniego di omologa, all'esito di un procedimento ove non risulta instaurato alcun contraddittorio, con possibilità di riproposizione da parte dell'interessato, senza che sia stata prevista espressamente dalla legge alcuna limitazione.

Quanto alla questione della competenza a conoscere il reclamo, si rammenta che la giurisprudenza di merito, prospetta soluzioni alternative, e dunque se la competenza è devoluta al Tribunale in composizione collegiale (Tribunale di Bologna, 27 febbraio 2023), ovvero alla Corte di Appello (Tribunale di Ferrara, 2 marzo 2023).

Ritiene questa Corte che il reclamo vada proposto al Tribunale in composizione collegiale.

È vero che in generale il CCII, a differenza della precedente legge 3/12, prevede il reclamo dinanzi alla Corte di Appello con riferimento a provvedimenti resi sia dal Tribunale in composizione collegiale che in composizione monocratica; tuttavia l'art. 70 CCII individua come competente la Corte di Appello, attraverso il richiamo ai commi 10 e 8, rispettivamente dell'art. 50, ottavo comma, e dell'art. 51 CCII, nella diversa ipotesi dell'impugnazione avverso il provvedimento del Tribunale che prenda posizione sulla omologabilità o meno del piano del consumatore, reso all'esito di una procedura svoltasi nel contraddittorio con i creditori, contraddittorio nel caso di specie totalmente assente.

La diversa soluzione che ritiene la competenza del tribunale in composizione collegiale, si pone inoltre in continuità con la precedente disciplina l. 3/2012, che prevede all'art. 12 bis la reclamabilità di fronte al Tribunale in composizione collegiale, nonché, sotto il profilo processuale, al procedimento camerale contemplato dagli artt. 737, 738 e 739 c.p.c.

Stante l'incompetenza della Corte di Appello, il reclamo va dichiarato inammissibile

Nulla sulle spese di lite in virtù della assenza di contraddittorio

P.Q.M.

La Corte di Appello di Ancona, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- dichiara la inammissibilità del reclamo;
- nulla sulle spese;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Ancona, così deciso in Camera di Consiglio del 10.10.2023

Il Presidente estensore
Dott.ssa Annalisa Gianfelice